CAMERA DEI DEPUTATI N. **6402**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 1° giugno 2000

(Relatore: **MORSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 3985)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6402 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

MORSELLI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina è stato firmato a Bologna il 3 dicembre 1997 al termine dell'incontro ufficiale tra il Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, e il Presidente della Repubblica Argentina, Carlos S. Menem. La firma è avvenuta all'Università di Bologna in una atmosfera di particolare cordialità. Nell'occasione i due Governi hanno ribadito, inoltre, la comune volontà di arricchire la già eccellente collaborazione in atto tra i due Paesi.

La cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia è regolata dal vecchio Accordo culturale firmato a Buenos Aires il 12 aprile 1961 e viene attualmente realizzata nell'ambito del programma esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica valido per gli anni 1995-97. La necessità di adeguare il vecchio Accordo alle rapide evoluzioni che avvengono in tutti i campi della scienza e della tecnologia e quanto già presente nello spirito della Dichiarazione d'intenti firmata a Buenos Aires il 2 aprile 1991, hanno sollecitato le due Parti ad avviare già nel 1995 i negoziati per l'Accordo in questione.

La firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica è avvenuta, non casualmente, in un momento di profonda revisione del sistema della ricerca che coinvolge entrambi i Paesi. Infatti il Governo argentino ha approvato nel corso del 1997 la riforma del settore scientifico con l'obiettivo di rafforzare i legami tra la ricerca scientifica e tecnologica e le attività economiche e sociali. È noto che anche il Governo italiano ha lanciato una riforma della Pubblica amministrazione che riguarda anche il sistema nazionale della ricerca pubblica.

Al di là dei tradizionali vincoli che legano il nostro Paese all'Argentina, è inoltre da tener presente il generale processo di avvicinamento dei Governi latino-americani verso i Paesi dell'Unione europea nella volontà di costruire delle valide alternative agli Stati Uniti d'America in tutti i settori.

In tale contesto, lo sviluppo delle relazioni sul piano scientifico e tecnologico prospettato nell'Accordo in questione può rappresentare un fattore strategico per la penetrazione del « Sistema Italia » in questo Paese, in particolar modo nel campo delle tecnologie avanzate.

Nel preambolo dell'Accordo le Parti contraenti dichiarano la volontà di rafforzare i legami tradizionali di amicizia e di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica nella consapevolezza dell'importanza di questa collaborazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi.

L'Accordo è formato da tredici articoli che vengono di seguito illustrati.

L'obiettivo generale dell'Accordo indicato all'articolo I è quello di promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi. Sono altresì definiti gli ambiti nei quali tale cooperazione potrà avere luogo.

Nel successivo articolo II si tratta dei progetti in generale definendo anche i compiti dei due codirettori dei progetti stessi.

All'articolo III vengono definiti i settori nell'ambito dei quali sarà promossa la collaborazione scientifica e tecnologica dei due Stati

(agricoltura e tecnologie alimentari; biochimica e biotecnologia; scienze del mare; fisica e altre scienze di base; energia e nuove fonti rinnovabili di energia; medicina e sanità; informatica; ambiente e cambiamento climatico globale; formazione). La Commissione mista, della quale tratta il successivo articolo VII, potrà comunque modificare o ampliare i settori della cooperazione sulla base delle esigenze comuni.

L'articolo IV elenca le varie attività attraverso le quali potrà avvenire la collaborazione tra i due Paesi. In particolare questa potrà aver luogo con la realizzazione di missioni di docenti e ricercatori, per la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, e attraverso lo scambio di studenti, docenti e ricercatori per attività di formazione a livello di dottorato di ricerca e post-dottorato di ricerca. È inoltre prevista l'organizzazione congiunta di conferenze e seminari e la possibilità di realizzare missioni da parte di studiosi argentini e italiani per la partecipazione a congressi e riunioni che si svolgano rispettivamente in Italia e in Argentina. Potranno essere previste altre attività congiunte, con particolare riguardo a quelle orientate allo sviluppo tecnologico, ed attuate congiuntamente da imprese e centri di ricerca dei due Paesi. Le Parti si impegnano, inoltre, per la messa a disposizione di materiale bibliografico e di apparecchiature specifiche necessarie per la realizzazione di attività congiunte.

Gli organismi dei due Governi responsabili per il coordinamento e l'attuazione dell'Accordo sono indicati all'articolo V.

Al fine di tenere alto il livello dei progetti da sostenere, le Parti si impegnano all'articolo VI, a dare ampia diffusione al bando per la presentazione dei progetti congiunti che dovranno essere approvati dalla Commissione mista costituita ai sensi dell'articolo VII dell'Accordo. In quest'ultimo articolo vengono definiti i compiti e le modalità di funzionamento della citata Commissione.

Per promuovere un maggiore coinvolgimento delle strutture di ricerca dei due Paesi nei programmi scientifici e tecnologici internazionali, l'articolo VIII prevede l'inserimento dei programmi e dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

L'articolo IX tratta della tutela dei diritti di proprietà intellettuale che possono avere origine dai rapporti di collaborazione tra i ricercatori dei due Paesi.

Nei rimanenti articoli vengono definite le clausole di rito comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, all'articolo XIII viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.

Si precisa che l'articolo IV dell'Accordo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.

In conclusione, ci sono tutti gli elementi per poter sperare in una intensa attività di collaborazione con l'Argentina, Paese con il quale esistono le potenzialità per un aumento delle relazioni sia nel campo della collaborazione scientifica e tecnologica che in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute anche sul piano politico.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi saranno posti a carico dei fondi speciali di cui al bilancio triennale 2000-2002.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-6402A
Lire 500